

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo
concernente l'effettività del diritto
allo studio attraverso la definizione
delle prestazioni, in relazione ai
servizi alla persona, con particolare
riferimento alle condizioni di disagio
e ai servizi strumentali, nonché
potenziamento della carta dello
studente**

(Atto del Governo n. 381)

Marzo 2017

n. 164



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (Atto del Governo n. 381)». NL164, marzo 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (Oggetto e finalità)	1
Articolo 2 (Servizi).....	2
Articolo 3 (Beneficiari)	2
Articolo 4 (Tasse scolastiche e casi di esonero totale e parziale).....	3
Articolo 5 (Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità).....	4
Articolo 6 (Servizi di mensa)	5
Articolo 7 (Libri di testo e strumenti didattici)	6
Articolo 8 (Scuola in ospedale e istruzione domiciliare)	6
Articolo 9 (Borse di Studio)	8
Articolo 10 (Potenziamento della Carta dello Studente)	8
Articolo 11(Conferenza nazionale per il diritto allo studio) e Articolo 12 (Compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio)	10
Articolo 13 (Accordi territoriali)	10
Articolo 14 (Clausola d'invarianza finanziaria).....	11

PREMESSA

Lo schema A.G. n. 381 reca norme in materia di diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, in attuazione della delega prevista dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 all'articolo 1, commi 180, 181, lettera f) e 182 della medesima legge.

Il comma 182, in particolare, prevede che i decreti legislativi approvati nell'ambito della delega di cui al comma 180 entro il termine di 18 mesi, siano adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città. È stabilito altresì che gli schemi dei decreti siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute ad esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, della norma di delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che, nel caso di leggi di delega comportanti maggiori oneri, non quantificabili al momento del conferimento della medesima, per la complessità della materia trattata, per cui non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi debba essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, conseguendone che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri, debbano essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La citata norma della legge stabilisce poi che gli schemi di decreto legislativo debbano accompagnarsi ad una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, del citato articolo 17, in cui si dia conto della neutralità, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri connessi alle norme ivi contenute, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura previsti dalla norma di delega.

Si segnala che l'articolo 14 dello schema in esame, reca una clausola di neutralità, valevole relativamente alla generalità delle norme contenute nello schema in esame, ad eccezione degli articoli 4, 8 e 9 per cui è espressamente prevista una quantificazione degli effetti e l'indicazione della copertura.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità dello schema di decreto, da assicurarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione degli Enti locali, in relazione ai servizi da questi erogati.

La RT afferma che la norma introduce le finalità e gli obiettivi generali, al fine di perseguire l'effettività del diritto allo studio a tutti gli alunni e gli studenti, nel sistema di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado: il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dagli Enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione ed individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente la norma ha natura meramente programmatica e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 (Servizi)

La norma elenca i servizi che gli enti locali, nell'esercizio della propria autonomia e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali, programmano per il sostegno al diritto allo studio.

Tali servizi comprendono i servizi di trasporto e le forme di agevolazione della mobilità, i servizi di mensa, la fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici, i supporti e servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare.

La RT dopo aver descritto la norma afferma che essa norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di servizi rimessi all'autonomia degli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 3 (Beneficiari)

Il comma 1 attribuisce agli enti locali la facoltà di prevedere la gratuità totale o di richiedere un contributo a copertura parziale dei costi dell'accesso ai servizi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che in caso di contributo parziale gli enti locali facciano riferimento al valore dell'ISEE come determinato dalla normativa vigente.

La RT dopo aver descritto la norma, afferma che essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la limitazione ad una copertura soltanto parzialmente a carico degli utenti dei costi dei servizi erogati dagli enti locali possa determinare nuovi o maggiori oneri per i rispettivi bilanci.

Articolo 4
(Tasse scolastiche e casi di esonero totale e parziale)

Il comma 1 prevede l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per tutti gli alunni e studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado.

Il comma 2 prevede l'applicazione del comma 1 a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti alle classi quarte e dall'anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte.

Il comma 3 dell'articolo in esame reca la copertura finanziaria dell'onere previsto dall'articolo, valutato in 10,4 milioni per il 2018 e 29,7 milioni a decorrere dall'anno 2019. Vi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" (art. 1, co. 202, L. n. 107/2015)¹.

La RT afferma che il comma 1 prevede l'esonero totale dalle tasse scolastiche fino al terzo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, come già previsto a legislazione vigente dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e a partire dall'anno 2018 -2019 l'esonero per il quarto anno e dal 2019 -2020 anche al quinto anno. Alla spesa complessiva pari ad euro 30 milioni, di cui euro 10,4 milioni per l'anno 2018 ed euro 29,7 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 1, comma 202 della L. n. 107/2015.

Tabella relativa al numero degli alunni frequentanti:

Indirizzi di studio	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale
Liceo classico	31.919	29.315	29.182	28.228	29.538	148.182
Liceo linguistico	49.322	47.637	44.249	38.703	32.895	212.806
Liceo scientifico	81.025	76.347	77.244	75.481	75.335	385.432
Liceo scientifico opzione scienze applicate	39.988	35.279	32.529	28.717	24.927	161.440
Liceo scientifico sezione sportiva	5.305	4.434	2.991			12.730
Liceo delle scienze umane	29.230	27.157	25.214	22.838	22.268	126.707
Liceo delle scienze umane - opz. economico-sociale	13.198	12.408	12.345	11.000	9.892	58.843
Liceo musicale e coreutico	4.259	3.941	3.258	2.596	1.929	15.983
Liceo artistico	25.767	23.953	23.694	21.744	19.816	114.974
Licei europei/internazionali	2.590	2.573	2.240	1.983	1.736	11.122
Totale Licei	282.603	263.044	252.946	231.290	218.336	1.248.219
Istituto tecnico - settore economico	73.315	70.539	73.059	67.922	65.184	350.019
Istituto tecnico settore tecnologico	116.135	101.189	96.858	88.115	79.423	481.720
Totale Istituti tecnici	189.450	171.728	169.917	156.037	144.607	831.739
Istituto professionale settore industria e artigianato	27.062	25.337	25.039	24.924	22.735	125.097
Istituto professionale - settore servizi	95.327	90.691	86.893	79.796	68.912	421.619
Totale Istituti professionali	122.389	116.028	111.932	104.720	91.647	546.716
Totale	594.442	550.800	534.795	492.047	454.590	2.626.674
					4° anno	5° anno

¹ Il citato comma 202 ha iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Alunni	492.047	454.590
Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 15 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro	2.971.964	
Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. L'importo è di 15,13 euro.	7.444.671	6.877.947
Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (esami di maturità). L'importo è di 12,09 euro.		5.495.993
Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica		6.877.947
	10.416.636	19.261.857
Totale complessivo		29.668.521

Al riguardo, si rileva che la quantificazione, sulla base dei dati forniti appare corretta. Sarebbe comunque utile un supplemento di informazioni relativamente al gettito della tassa di diploma e della tassa di esame che sembrano non tenere conto degli studenti bocciati o non ammessi all'esame, essendo il gettito pari all'intera platea degli iscritti.

Si rileva tuttavia che la quantificazione è stata operata sulla base degli iscritti in un solo anno scolastico e pertanto potrebbe presentare rischi derivanti dall'eventuale aumento della platea da un anno all'altro. Sarebbe quindi opportuno acquisire dati su un periodo più lungo nonché previsioni sull'andamento delle iscrizioni future.

Per quanto riguarda la copertura, mediante riduzione del Fondo "La Buona Scuola", si rileva che il fondo sembra recare le necessarie disponibilità. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Articolo 5 **(Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità)**

Secondo quanto disposto dal comma 1, sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 221 del 2015².

Il comma 2 attribuisce agli Enti locali la funzione di assicurare i servizi di trasporto agli alunni della scuola

primaria statale per raggiungere le sedi scolastiche (*scuolabus*). Il servizio, che non deve comportare nuovi o

maggiori oneri per l'Ente interessato, è assicurato su istanza di parte e prevede il pagamento di una quota di

di partecipazione. Il servizio inoltre deve essere assicurato per assicurare il raggiungimento della sede più vicina qualora: l'alunno risieda ad una distanza superiore alla distanza massima fissata dalle norme tecniche;

i tempi di percorrenza con il trasporto pubblico siano superiori a quelli massimi stabiliti dalle medesime norme tecniche.

Ai sensi del comma 3, Regioni ed Enti locali possono prevedere, nell'ambito delle misure attinenti il progetto "Carta dello Studente" di cui all'articolo 10 del presente provvedimento, convenzioni aggiuntive o

² Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

ulteriori benefici per il trasporto per gli studenti della scuola secondaria e per gli iscritti ai corsi di istruzione e formazione professionale. Tali servizi aggiuntivi sono assicurati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che gli Enti locali assicurano il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali, il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, In ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti locali interessati. La RT rappresenta, tra l'altro, che il Testo Unico sugli Enti Locali (DPR n. 616 del 1977), dispone, all'articolo 45, che le funzioni di assistenza scolastica, tra cui rientra anche lo scuolabus, sono attribuite alla competenza degli Enti Locali, che vi provvedono con le proprie risorse.

Per quanto sopra, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Nell'ambito del progetto nazionale della Carta dello Studente di cui all'articolo 10, le Regioni e gli Enti locali possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni aggiuntive e ulteriori benefici per il trasporto degli studenti iscritti a corsi di Istruzione secondaria di primo e di secondo grado, nonché ai corsi di istruzione e formazione professionale.

Al riguardo, trattandosi di norma ricognitiva e dotata di clausola di invarianza, nulla da osservare.

Articolo 6 ***(Servizi di mensa)***

La norma prevede la possibilità di attivare servizi di mensa per gli alunni delle scuole primarie, laddove il tempo scuola lo necessiti, su istanza di parte, gratuitamente o previo pagamento di una quota di compartecipazione. Tali servizi possono essere assicurati senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati e nei limiti dell'organico disponibile.

La RT afferma che possono essere assicurati agli alunni delle scuole primarie, laddove il tempo scuola lo necessiti, servizi di mensa, attivabili su istanza di parte, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta. I servizi di mensa possono essere assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati. Al riguardo, nel bilancio MIUR sono iscritti i capitoli nn. 1179,1183 e 1188 denominati "Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica" con uno stanziamento complessivo di euro 62,78 milioni che annualmente sono trasferiti ai Comuni in qualità di contributo per la mensa scolastica statale.

Al riguardo, trattandosi di una norma non prescrittiva, dotata di clausola di invarianza, non ci sono osservazioni.

Articolo 7 *(Libri di testo e strumenti didattici)*

Il comma 1 prevede la fornitura gratuita a favore degli alunni delle scuole primarie dei libri di testo e degli altri strumenti didattici.

Il comma 2 prevede che per gli studenti iscritti al ciclo di studi secondario, le istituzioni scolastiche possono promuovere servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e sussidi digitali, stipulando specifiche convenzioni con gli enti locali.

La RT afferma in merito alla previsione della fornitura gratuita per gli alunni delle scuole primarie dei libri di testo e/o degli altri strumenti didattici che già a legislazione vigente, l'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 prevede: "*1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.*" Resta fermo quanto già garantito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in materia di fornitura gratuita dei libri di testo. Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 12 maggio 2016, n. 90, il fondo precedentemente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno è confluito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, capitolo 2043 "*somma occorrente per garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiano l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti nonché alla fornitura di libri di testo da dare in comodato anche agli studenti della scuola secondaria superiore*", con uno stanziamento a regime di euro 103 milioni.

Per quanto riguarda il comma 2, si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, si segnala che mentre vi sono risorse permanenti stanziare dal bilancio per la fornitura gratuita di libri, come attestato dalla RT, per quanto riguarda gli "altri strumenti didattici", sono state stanziare risorse solo fino al 2018³, per cui, anche in base al comma 1 in esame potrebbe sorgere la necessità di ricostituire lo stanziamento per gli anni successivi.

Non ci sono osservazioni sul comma 2, trattandosi di una mera facoltà.

Articolo 8 *(Scuola in ospedale e istruzione domiciliare)*

Il comma 1 dispone uno stanziamento di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a titolo di maggiore spesa, per l'erogazione dei servizi e degli strumenti necessari, anche in modalità digitale o telematica per garantire il diritto all'istruzione degli alunni e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e per il diritto all'istruzione domiciliare. Con decreto del Ministro dell'università, dell'istruzione e della ricerca stabiliti annualmente i criteri di ripartizione delle somme.

³ Sul capitolo 1501 sono allocati 10 mln di euro per il 2017 e il 2018 per il concorso all'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione obbligatoria. Tale stanziamento è stato previsto per un triennio dal comma 258 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015). Con DM sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del contributo sulla base dell'ISEE, nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso.

Il comma 2 stabilisce, a copertura dell'onere, la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997, istitutiva del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, nello stato di previsione del MIUR⁴.

Il comma 3 prevede che i servizi di cui al comma 1 siano garantiti nei limiti dell'organico dell'autonomia, di cui all'art. 1, co. 64, L. 107/2015, e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato, ulteriori rispetto al contingente di cui al co. 69 della medesima legge.

La RT afferma che si prevede l'attivazione di supporti e servizi telematici per gli alunni ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'Istruzione domiciliare. Per tali finalità si autorizza la spesa di euro 2,5 milioni a decorrere dall'anno 2017. Al maggiore onere si provvede mediante riduzione del fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 1997.

Al comma 3, si prevede che i servizi per gli alunni ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare sono garantiti nei limiti dell'organico dell'autonomia, come determinato dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato, ulteriori rispetto al contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce elementi per valutare la congruità della quantificazione di 2,5 milioni di euro. In particolare, sarebbero necessarie informazioni sulla platea interessata e i servizi da fornire, con riferimento al fabbisogno di personale e di dotazioni necessarie. Peraltro, non appaiono definiti i presupposti nei quali attivare l'istruzione domiciliare⁵. In proposito appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, si rileva che mentre il comma 1 attribuisce ai servizi previsti carattere attuativo del diritto all'istruzione, il comma 3 limita il soddisfacimento di tale diritto al personale dell'autonomia già previsto, senza che possano derivarne nuove assunzioni. Pertanto, andrebbe chiarito se sia effettivamente possibile contenere entro un limite massimo di spesa tali prestazioni che – come configurate nel testo – appaiono volte a garantire un diritto soggettivo.

Per quanto riguarda la copertura, si segnala il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sembra presentare le necessarie disponibilità⁶ e che esso dovrebbe avere

⁴ Si ricorda che il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa è confluito (ai sensi dell'art. 7, co. 37, del D.L. 95/2012 – L. 135/2012) nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali (di cui all'art. 1, co. 601, della L. 296/2006).

⁵ Si segnala che il capitolo 1521 reca 77 mila euro circa per ciascun anno del triennio 2017-2019 destinati a "Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e DSA, scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Progetto nuove tecnologie e disabilità, centri territoriali di supporto e per l'inclusione. Funzionamento degli osservatori e partecipazione agli organismi nazionali e internazionali in tema di inclusione. Integrazione degli alunni stranieri."

⁶ Il Fondo è allocato nei cap.1194, 1195, 1204, 2394.

carattere rimodulabile⁷. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Articolo 9 **(Borse di Studio)**

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del MIUR il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l'accesso a beni e servizi .

Il comma 2 prevede, a copertura dell'onere recato dal comma 1, una riduzione di 10 milioni di euro annui a valere sul Fondo "La Buona Scuola" (art. 1, co. 202, L. 107/2015).

Ai sensi del comma 3, i contributi, esenti da ogni imposizione fiscale, sono erogati tramite il sistema di *voucher* associato alla Carta dello Studente (*cf.* articolo 10, comma 5, del provvedimento in esame).

Il comma 4 demanda ad un decreto MIUR, con cadenza annuale, la determinazione dell'importo erogabile per ogni borsa di studio, le modalità di richiesta e di erogazione dei benefici, il valore ISEE per l'accesso agli stessi.

La RT afferma che al fine di ridurre fenomeni di dispersione scolastica, a decorrere dall'anno 2017, sono erogati contributi a favore degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per libri di testo, mobilità e trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale In forma di borsa di studio. Tali contributi sono esenti da ogni imposizione fiscale. Si assegneranno i predetti contributi nel limite delle disponibilità di cui al fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, con uno stanziamento a decorrere dall'anno 2017 di euro 10 milioni. A copertura di tale maggiore onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, trattandosi di un onere rimodulabile in presenza di un tetto massimo di spesa.

Per quanto riguarda la copertura, mediante riduzione del Fondo "La Buona Scuola", esso sembra recare le necessarie disponibilità. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Articolo 10 **(Potenziamento della Carta dello Studente)**

Il comma 1 definisce la Carta dello Studente come una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio.

⁷ In occasione di analoga copertura, disposta dal comma 326 della legge di stabilità 2015 (190/2014), la RT affermava che "Si tratta di risorse la cui specifica finalizzazione, nell'ambito di quelle, numerose, sopraelencate, è decisa annualmente con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1 comma 601 della legge n. 296/2006. La relativa autorizzazione di spesa, quindi, non è gravata da obbligazioni giuridiche per gli stanziamenti relativi gli anni 2015 e successivi."

In base al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e frequentanti una scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. La Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le Università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la

formazione professionale. L'attribuzione della Carta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede la possibilità di associare alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il comma 4 prevede che per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali è richiesta l'identificazione digitale come studente, il profilo e le credenziali d'accesso dello studente sul portale IoStudio sono evolute in identità digitale, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e con funzionalità assimilabili a quelle previste dalla Carta Nazionale dei Servizi.

Il comma 5 rinvia a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità per la realizzazione e distribuzione della Carta, le funzionalità di pagamento, l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto, nonché le informazioni relative al curriculum dello studente come previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che l'iniziativa "Io Studio -la Carta dello Studente" è realizzata in collaborazione con i maggiori soggetti istituzionali nazionali ed internazionali, le più importanti associazioni di categoria, nonché tutte le realtà pubbliche e private in grado di offrire beni e servizi per l'accesso alla cultura da parte dei giovani italiani, per dare vita alla prima rete Inter-istituzionale di partenariato a sostegno del diritto allo studio di ogni studente. A partire dall'anno scolastico 2013/2014, la Carta è stata integrata con nuovi servizi digitali e, grazie alla collaborazione con Poste Italiane, può essere attivata anche come un borsellino elettronico. In particolare, si rappresenta che i contratti di servizio già in essere, stipulati per l'erogazione della Carta agli studenti della scuola, non sono onerosi, anzi è previsto che il gestore versi alle entrate dello Stato una somma, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che attualmente la Carta dello studente è distribuita unicamente ai frequentanti gli istituti secondari di secondo grado⁸, mentre il comma 2 ne prevede l'attribuzione anche ai frequentanti scuole primarie, secondarie di primo grado, nonché a richiesta, Università, AFAM, Centri per la formazione professionale. Sebbene sia presente una specifica clausola di invarianza e la RT affermi che i contratti di servizio già stipulati non sono onerosi, andrebbe chiarito se si ritiene che si possano stipulare contratti di servizio parimenti non onerosi anche per la nuova platea interessata.

Inoltre, posto che il comma 4 prevede che il portale IoStudio sia evoluto in modo da uniformarsi agli standard del sistema SPID, sarebbero necessarie informazioni sulle risorse destinate a tale attività in modo da evitare nuovi oneri per la finanza pubblica.

⁸ Secondo l'apposito [sito del MIUR](#), "La Carta è destinata a tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado statali e paritarie. Inoltre, sono state avviate sperimentazioni di Edizioni speciali della Carta, allo scopo di estendere il numero di studenti che beneficiano di questo utile strumento."

Articolo 11(Conferenza nazionale per il diritto allo studio) e Articolo 12 (Compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio)

L'articolo 11, al comma 1, istituisce presso il MIUR la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, cui partecipano tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante della Conferenza Stato-regioni, un rappresentante per l'ANCI, uno per l'UPI, due rappresentanti per le associazioni dei genitori e degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale, un rappresentante per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In base al comma 2, con decreto del MIUR è costituita la Conferenza e sono disciplinate le modalità di organizzazione della medesima. Secondo il comma 3, la Conferenza è convocata dal Ministro almeno una volta l'anno. La partecipazione alla Conferenza non dà titolo a compensi, gettoni, emolumenti o indennità di alcun tipo.

Secondo l'articolo 12, i compiti della Conferenza sono:

- a) monitorare l'attuazione del presente decreto, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali, i quali promuovono, a tal fine, idonee forme di collaborazione con le Regioni e gli Enti locali;
- b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere un rapporto, ogni tre anni, in materia di diritto allo studio;
- c) avanzare proposte per il potenziamento della Carta e l'integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle singole Regioni.

La RT sull'articolo 12, dopo aver descritto la norma, afferma che essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 13, afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur prendendo atto che non vi sono oneri derivanti dalla partecipazione dei componenti (per i quali tuttavia non è espressamente esclusa la corresponsione di rimborsi spese), andrebbero forniti ragguagli circa le risorse che necessariamente dovranno essere destinate per il funzionamento della Conferenza e la loro sostenibilità a carico del bilancio del Ministero.

Articolo 13 (Accordi territoriali)

Il comma 1 consente agli Enti locali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che i benefici previsti dal presente decreto, nonché le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di azioni territoriali, possono essere erogati anche attraverso l'uso della Carta dello Studente.

La RT descrive la norma e afferma che essa non comporta nuovi e maggiori oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14
(Clausola d'invarianza finanziaria)

Secondo la norma, dall'applicazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica oltre i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

La RT afferma che è prevista una specifica clausola di salvaguardia, pertanto dall'applicazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 8, commi 1 e 9, comma 2, non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica oltre i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Al riguardo, posto che si riporta una clausola di invarianza complessiva relativamente a tutte le disposizione contenute nel provvedimento salvo quelle espressamente escluse, va rammentato che ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, siffatte clausole andrebbero sempre accompagnate da una RT recante l'illustrazione degli elementi e dei dati dimostrativi dell'effettiva sostenibilità di adempimenti e procedure a valere delle sola risorse già previste a legislazione vigente.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Dic 2016 [Documentazione di finanza pubblica n. 16](#)
Legge di bilancio 2017 - Effetto sui saldi e conto risorse e impieghi **A.S. 2611**
- " [Nota di lettura n. 156](#)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (**Atto del Governo n. 358**)
- Gen 2017 [Elementi di documentazione n. 64](#)
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (**Atto del Governo n. 368**)
- " [Elementi di documentazione n. 65](#)
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. D.L. 237/2016 - **A.S. 2629**
- " [Elementi di documentazione n. 66](#)
Conto di pagamento e conto di pagamento di base (**Atto del Governo n. 367**)
- " [Nota di lettura n. 157](#)
A.S. 2629: "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio"
- " [Nota di lettura n. 158](#)
A.S. 2630: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini"
- " [Nota di lettura n. 159](#)
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (**Atto del Governo n. 379**)
- " [Nota di lettura n. 160](#)
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (**Atto del Governo n. 380**)
- Feb 2017 [Nota di lettura n. 161](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (**Atto del Governo n. 377**)
- " [Nota di lettura n. 162](#)
A.S. 2692: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 21](#)
Le previsioni economiche di inverno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 22](#)
Il pacchetto di inverno del semestre europeo
- " [Nota di lettura n. 163](#)
A.S. 2705: " Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"